

# SP

SISTEMA  
PENALE

FASCICOLO

2/2026

**COMITATO EDITORIALE** Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

**COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI)** Andrea Abbagnano Trione, Dario Albanese, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andreatza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Tommaso Trinchera, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Uberty, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

**REDAZIONE** Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Ilaria Giugni, Elisa Grisonich, Francesco Lazzarini, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Ponteprino, Sara Prandi, Valentina Vasta.

*Sistema penale (SP)* è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics (COPE)* e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

**Peer review** I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

**Modalità di citazione** Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

## LA “PRESCRIZIONE PROSSIMA” TRA ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE E VERIFICA DELL’ACCUSA (\*)

di Francesco Lazzarini

*L'introduzione della “ragionevole previsione di condanna”, quale criterio per l'esercizio dell'azione penale e quale regola di giudizio per l'udienza preliminare e per quella predibattimentale, induce a domandarsi se la presumibile durata del processo e, quindi, il rischio del maturare della prescrizione possano, insieme alla conclusione degli elementi acquisiti, dare forma alla prognosi sull'esito del giudizio. Il contributo punta a indagare se attribuire rilievo alla “prescrizione prossima” sia compatibile con i dati testuali e di sistema, nonché con i principi sovraordinati, sia in sede di archiviazione, sia in sede di controllo sull'azione penale.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Gli «elementi acquisiti». – 3. Il procedimento di archiviazione: i dati testuali e sistematici. – 3.1. La determinazione della durata del dibattimento. – 3.2. L'individuazione della “condanna” rilevante. – 3.3. La “prossimità” della prescrizione. – 3.4. La violazione dei principi sovraordinati. – 3.5. Il rapporto con i criteri di priorità. – 4. Il controllo sulla “domanda di giudizio”: analogie e differenze con l'archiviazione. – 4.1. Uno spazio (contenuto) per la “prescrizione prossima”.

### 1. Premessa.

La scelta del pubblico ministero in ordine all'esercizio dell'azione penale e il relativo controllo giurisdizionale rappresentano «lo snodo processuale strategico»<sup>1</sup>, in cui si sono riposte tra le più rilevanti aspettative di deflazione del carico giudiziario.

Il potenziamento della funzione di *screening* è stato perseguito, con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), innanzitutto attraverso la somministrazione del criterio fondato sulla “ragionevole previsione di condanna”, volto a governare sia il promovimento dell'azione (art. 408, comma 1, c.p.p.), sia la verifica dell'accusa compiuta nell'udienza preliminare (art. 425, comma 3, c.p.p.) e in quella predibattimentale (art. 554-ter, comma 1, c.p.p.).

---

(\*)Testo, ampliato e corredato di note bibliografiche, dell'intervento tenuto il 10 dicembre 2025, in occasione del VI Convegno annuale del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell'Università degli Studi di Milano – “Spazio, tempo e durata nella realtà giuridica”.

<sup>1</sup> C. CONTI, *La ragionevole previsione di condanna: verso un sistema accusatorio contemporaneo*, in *Dir. pen. proc.*, 2024, p. 1543.

La necessità di prevedere, ai fini della prosecuzione del caso, che il giudizio si concluderà con la sentenza di condanna ha indotto a domandarsi se le determinazioni della fase che precede il dibattimento possano essere orientate anche dalla prospettiva che, prima della conclusione del processo, si verifichino cause ostative all'accertamento della responsabilità penale.

La questione, postasi, per quanto isolatamente, già nel vigore del precedente *standard* fondato sulla "sostenibilità dell'accusa in giudizio" (previgenti artt. 125 disp. att. c.p.p. e 425, comma 3, c.p.p.)<sup>2</sup>, riguarda, in particolare, la "prescrizione prossima" e, cioè, l'eventualità in cui il relativo termine, pur non ancora spirato, sia destinato a decorrere prima della presumibile definizione del giudizio<sup>3</sup>.

## 2. Gli «elementi acquisiti».

Il primo nodo interpretativo da sciogliere è letterale e riguarda il riferimento, contenuto in tutte le disposizioni codicistiche sulla "ragionevole previsione di condanna", agli «elementi acquisiti»<sup>4</sup>, a cui il legislatore ha ancorato la possibilità di preconizzare l'esito del processo.

---

<sup>2</sup> Nel Protocollo sottoscritto il dicembre 2018 («Linee guida in materia di trattazione dei procedimenti penali e di priorità») dal Presidente del Tribunale di Verona e dal Procuratore della Repubblica in sede, si disciplinava l'archiviazione per "prescrizione prossima". Per esempio, si prevedeva la formulazione della richiesta di archiviazione, per i reati non prioritari, quando la prescrizione fosse maturata nei 24 mesi successivi alla richiesta per i delitti e nei 12 mesi successivi per le contravvenzioni, e, per i reati prioritari, quando la prescrizione fosse maturata nei 12 mesi successivi alla richiesta per i delitti e nei 6 mesi successivi per le contravvenzioni. A fronte della richiesta avanzata da alcuni membri dell'ufficio requirente, peraltro, il Consiglio Superiore della Magistratura aveva sconfessato il protocollo, affermando che «esorbitano [...] dall'oggetto della concertazione richiesta dal Consiglio e, ancor più a monte, dal perimetro degli interventi consentiti ai dirigenti in materia di priorità, l'individuazione di modalità di definizione dei procedimenti per i quali sia prossimo il termine di prescrizione del reato mediante la c.d. "archiviazione processuale" [...] Tali soluzioni processuali [...] sono invero sprovviste di un adeguato supporto normativo di rango primario e non del tutto in linea con il principio di obbligatorietà dell'azione penale»: *Delibera 21 dicembre 2021*, in [www.csm.it/web/csm-internet/lavori-del-consiglio/dal-plenum](http://www.csm.it/web/csm-internet/lavori-del-consiglio/dal-plenum).

<sup>3</sup> In astratto, peraltro, la riflessione potrebbe porsi anche con riguardo alle altre cause estintive, come, per esempio, la morte dell'imputato, la remissione della querela o l'approvazione di una legge di amnistia, nonché alle cause di improcedibilità dell'azione penale, come il superamento dei termini di durata massima delle fasi delle impugnazioni. Tuttavia, a differenza della prescrizione (e, per quanto si dirà, dell'improcedibilità *ex art. 344-bis c.p.p.*), le altre cause estintive sono *incertae quando* (la remissione della querela e l'approvazione di una legge di amnistia sono anche *incertae an*, potendo mutare le intenzioni della persona offesa, come quelle del Parlamento), così che mancherebbe comunque un riferimento temporale a cui rapportare la prognosi sulla durata del processo.

<sup>4</sup> L'art. 408 c.p.p. impone al pubblico ministero di optare per la richiesta di archiviazione quando «*gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna*». Parimenti, l'art. 425, comma 3, c.p.p. prevede che, in udienza preliminare, il giudice pronunci la sentenza di non luogo a procedere quando «*gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna*». Analogo è l'art. 554-ter, comma 1, c.p.p. in materia di udienza di comparizione predibattimentale.

Chi nega cittadinanza alla “prescrizione prossima” muove dal dato testuale, sostenendo che il riferimento in questione si riferisca alla sola idoneità dimostrativa del compendio investigativo: la prognosi avrebbe così “base parziale”, dovendosi escludere il rilievo di fattori che, pur immanenti, siano tuttavia ulteriori rispetto alla consistenza probatoria del caso<sup>5</sup>.

Questa lettura, peraltro, non persuade.

Non sembra, innanzitutto, che la *littera legis* imponga di circoscrivere l'apprezzamento del pubblico ministero e del giudice alla mera fondatezza dell'addebito: è proprio sulla base degli «elementi acquisiti», infatti, che si possono ipotizzare il *tempus commissi delicti*, il termine di prescrizione del reato e, volendo, la lunghezza e la complessità dell'eventuale dibattimento<sup>6</sup>.

Inoltre, il vero fulcro delle disposizioni sulla “ragionevole previsione di condanna” è proprio il riferimento all'accertamento della responsabilità, che, tra i suoi presupposti, non annovera soltanto la concluzione delle acquisizioni a carico dell'imputato: alla condanna si può pervenire in tanto in quanto non siano maturate cause di estinzione del reato<sup>7</sup>.

Il richiamo agli «elementi acquisiti», quindi, non pare capace di restringere gli orizzonti della prognosi. Superata l'obiezione in esame, è allora parsa manifestamente irragionevole, oltreché contraria al principio di economia processuale, la prosecuzione di procedimenti destinati a concludersi con la declaratoria di estinzione del reato. Ciò, in particolare, a fronte della scelta legislativa di consentire l'esercizio dell'azione e l'approdo al dibattimento solamente nei casi in relazione ai quali è prevedibile la pronuncia della sentenza di condanna<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> In questo senso, v. F. ALVINO, *Il controllo giudiziale dell'azione penale: appunti a margine della “riforma Cartabia”*, in *Sist. pen.*, 10 marzo 2022, p. 32; R. APRATI, *Le nuove indagini preliminari fra obiettivi deflattivi ed esigenze di legalità*, in *www.giustiziainsieme.it*, 20 dicembre 2022, p. 31; A. CABIALE-S. QUATTROCOLO, *Un filtro più potente precede un bivio più netto: nuove possibili prospettive di equilibrio tra udienza preliminare, riti speciali e giudizio nel quadro della riforma Cartabia*, in *www.giustiziainsieme.it*, 9 gennaio 2023, §2.3; C. CONTI, *La ragionevole previsione di condanna*, cit., p. 1553; G. LEO, *La regola di giudizio dell'archiviazione e la riapertura delle indagini*, in AA.VV., *Nuove dinamiche del procedimento penale*, a cura di T. Bene-M. Bontempelli-L. Lupària Donati, in *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, diretto da G. L. Gatta-M. Gialuz, vol. II, Torino, 2024, p. 93; A. NATALE, *Ragionevole previsione di condanna e ragionevole prognosi di prescrizione: un'ordinanza del GIP di Siena*, in *www.questionegiustizia.it*, 30 novembre 2023, §4. In termini più generali, v. L. GIULIANI, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di M. Bargis, Milano, 2023, IX ed., p. 573.

<sup>6</sup> F. DAMOSSO, *Quale spazio per la seria probabilità di prescrizione nella formulazione della «ragionevole previsione di condanna»? Una recente ordinanza del G.i.p. di Siena*, in *Sist. pen.*, 24 gennaio 2024, §3.2; J. DELLA TORRE, *La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria*, in *Legisl. pen.*, 19 luglio 2024, p. 56.

<sup>7</sup> In senso analogo, v. G. DELLA MONICA, *Il filtro della ragionevole previsione di condanna*, in *Arch. pen.*, 2023, n. 2, p. 19. Sembra esprimersi in questa direzione anche R. BELVEDERI, *Artt. 408 e 425 c.p.p.: il nuovo criterio applicabile all'archiviazione delle notizie di reato e alle sentenze di non luogo a procedere*, in *www.unicost.it*, 13 dicembre 2022, p. 3.

<sup>8</sup> F. DAMOSSO, *Quale spazio per la seria probabilità di prescrizione nella formulazione della «ragionevole previsione di condanna»?*, cit., §3.1; M. DANIELE, *L'udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali*, in *Sist. pen.*, 16 gennaio 2023, p. 11; C. FANUELE, *La nuova regola “per il non luogo a procedere”: effetti sistematici attuali e prospettive future*, in *Proc. pen. giust.*, 2025, p. 396-397; EAD., *I nuovi criteri per la decisione di non luogo a procedere*, in *Proc. pen. giust.*, 2023, p. 964; G. GARUTI, *L'efficienza del processo tra riduzione dei tempi di indagine, rimedi giurisdizionali e*

Peraltro, per quanto questa considerazione appaia difficilmente controvertibile, occorre verificare se non vi siano altri ostacoli ermeneutici, che inducano a propendere per la soluzione opposta.

### 3. Il procedimento di archiviazione: i dati testuali e sistematici.

Muovendo dalla richiesta di inazione, va rilevato come lo *standard* della “ragionevole previsione di condanna” compaia nel solo art. 408 c.p.p., rubricato «Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato». Non ve ne è traccia, invece, nell’art. 411 c.p.p., dedicato agli «Altri casi di archiviazione», che abilita il pubblico ministero a non procedere «quando risulta [...] che il reato è estinto», facendo così riferimento a cause estintive già venute a esistenza e non di prossimo perfezionamento.

Secondo la Suprema Corte, quanto segnalato sarebbe privo di rilievo: tenuto conto che l’art. 411, comma 1, c.p.p. richiama, tra gli altri, l’art. 408 c.p.p., «la coordinata lettura» delle due disposizioni paleserebbe come «il criterio della “ragionevole previsione di condanna” debba guidare anche la valutazione giudiziale nelle ipotesi in cui il reato sia estinto o possa – per l’appunto, secondo “ragionevole previsione” – esserlo a breve»<sup>9</sup>.

In questa prospettiva, a detta di alcuni, l’art. 411, comma 1, c.p.p. avrebbe unicamente la funzione di chiarire il dovere di inazione quando le cause estintive siano già intervenute, ma non escluderebbe che le stesse possano essere prese in considerazione, se “prossime”, ai sensi dell’art. 408 c.p.p.<sup>10</sup>.

Si tratta, tuttavia, di una lettura che finisce per abrogare, in via interpretativa, la distinzione di fondo tra le due tipologie di archiviazione, che anche la riforma Cartabia ha voluto mantenere<sup>11</sup>.

Da un lato, non sembra decisivo il richiamo, contenuto nell’art. 411, comma 1, c.p.p., all’art. 408 c.p.p.: il rinvio, che va considerato insieme a quello operato agli artt. 409, 410 e 410-*bis* c.p.p., pare finalizzato a evocare non i presupposti dell’archiviazione, bensì la scansione del relativo procedimento.

---

“nuova” regola di giudizio, in *Arch. pen.*, 2022, n. 3, p. 13; C. MANDUCCHI, *Udienza filtro e archiviazione*, in *penaledp.it*, 22 marzo 2023, p. 12.

<sup>9</sup> Cass., Sez. V, 14 gennaio 2025, n. 5516, A., in *Onelegale*, con cui la Suprema Corte ha escluso l’abnormità del provvedimento di archiviazione motivato dall’impossibilità di formulare una “ragionevole previsione di condanna” per via dell’imminente decorso del termine di prescrizione. Nel caso di specie, la richiesta di archiviazione era stata avanzata il 23 settembre 2024, circa un mese e mezzo prima del verificarsi dell’estinzione del reato (il 12 novembre 2024).

<sup>10</sup> F. DAMOSSO, *Quale spazio per la seria probabilità di prescrizione nella formulazione della «ragionevole previsione di condanna»?», cit., §4.*

<sup>11</sup> C. CONTI, *La ragionevole previsione di condanna*, cit., p. 1553; J. DELLA TORRE, *La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria*, cit., p. 54. Sul punto, v. anche F. CAPRIOLI, *I criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato, tra “delega Cartabia” e legge di riforma dell’ordinamento giudiziario*, in *Cass. pen.*, 2024, p. 1446-1447, nota 103.

Dall'altro lato, è difficilmente superabile l'assunto secondo cui, quando ha voluto attribuire rilievo alle cause estintive in sede archiviativa, il legislatore l'ha fatto in una previsione autonoma, senza avere riguardo all'evenienza del loro futuro verificarsi<sup>12</sup>.

Come è stato evidenziato, inoltre, riconoscere un ruolo alla prescrizione non ancora perfezionatasi andrebbe in controtendenza rispetto all'introduzione, anche ad opera della stessa riforma Cartabia, di congegni acceleratori, come i rimedi contro la stasi procedimentale, tutti volti a garantire una decisione giurisdizionale sul "merito" delle *notitiae criminis*<sup>13</sup>.

### 3.1. La determinazione della durata del dibattimento.

La soluzione restrittiva, già di per sé sostenuta dai rilievi letterali e sistematici appena richiamati, appare preferibile anche spostando l'attenzione sul piano operativo e cercando di ipotizzare alla stregua di quali criteri possa essere determinata la presumibile durata del giudizio.

Che la prognosi sia impervia lo riconosce pure chi è favorevole a considerare la "prescrizione prossima" nella fase preliminare, per quanto poi affermi che «la difficoltà di stimare con precisione i tempi di svolgimento dell'istruttoria dibattimentale non può limitare» la portata del nuovo criterio, «a prescindere dalla eventualità che tale valutazione non sia di agevole compimento»<sup>14</sup>.

Si sono ipotizzati, sul punto, i parametri più vari. Talvolta, più genericamente, si è fatto leva sui «tempi fisiologici dei procedimenti»<sup>15</sup>, sulla «durata media del giudizio di primo grado»<sup>16</sup> o sulle «ordinarie dinamiche processuali»<sup>17</sup>. Si è anche suggerito di «affidarsi al buon senso e fare questo tipo di valutazione secondo come vanno le cose per lo più in tutti i tribunali, prescindendo da situazioni contingenti»<sup>18</sup>. Altri, invece, hanno reputato che ogni valutazione debba essere rapportata alla «situazione specifica

---

<sup>12</sup> A. CAPRIO, *Incidenza del termine di prescrizione sul giudizio concernente la ragionevole previsione di condanna e archiviazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2024, p. 1072; J. DELLA TORRE, *La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria*, cit., p. 54; A. NATALE, *Ragionevole previsione di condanna e ragionevole prognosi di prescrizione*, cit., §4; T. RAFARACI, *Archiviazione e udienza preliminare nella riforma Cartabia*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, p. 161.

<sup>13</sup> A. NATALE, *Ragionevole previsione di condanna e ragionevole prognosi di prescrizione*, cit., §5.

<sup>14</sup> In questi termini, pur con riguardo alla fase dell'udienza preliminare, v. G. DELLA MONICA, *Il filtro della ragionevole previsione di condanna*, cit., p. 19.

<sup>15</sup> Aveva fatto leva sulla nozione in esame il pubblico ministero nella richiesta di archiviazione, poi rigettata, da Trib. Siena, Sez. g.i.p., 21 novembre 2023, in *Dir. pen. proc.*, 2024, p. 1065 ss. (su cui v., *infra*, §3.3).

<sup>16</sup> Pur con riguardo alla prognosi svolta in udienza preliminare, v. Trib. Patti, Sez. g.i.p.-g.u.p., 27 gennaio 2023, in *Giur. pen. (web)*, 5 marzo 2023.

<sup>17</sup> G. GARUTI, *L'efficienza del processo tra riduzione dei tempi di indagine, rimedi giurisdizionali e "nuova" regola di giudizio*, cit., p. 14.

<sup>18</sup> C. MANDUCCHI, *Udienza filtro e archiviazione*, cit., p. 13.

del Tribunale» e all'«organizzazione relativa alla fissazione delle udienze»<sup>19</sup>: in questo senso, si sono orientate anche le linee guida di un importante ufficio di Procura<sup>20</sup>.

Nessuna di queste alternative, tuttavia, sembra convincente: si tratta di criteri difficili da accogliere, se non altro in quanto decontestualizzati e disancorati dalle peculiarità dei casi concreti<sup>21</sup>.

La durata “media”, “fisiologica” od “ordinaria” dei procedimenti, per quanto si possa avere riguardo anche alle specificità delle singole sedi giudiziarie, appare un parametro inidoneo.

A seconda del titolo di reato contestato, del resto, la durata del giudizio può variare significativamente, anche considerando il solo *case* del pubblico ministero: vi sono illeciti per i quali l'accusa si basa, prevalentemente, sulla prova documentale e reati la cui dimostrazione esige ampie istruttorie, che possono includere l'assunzione di prove complesse come quella scientifica.

A ben vedere, peraltro, pure a fronte del medesimo addebito, il giudizio può subire sviluppi non comparabili, sia per l'articolazione, in concreto, del fatto, sia per la tipologia di prove necessarie a dimostrare la colpevolezza dell'imputato. Non sembra ammissibile, dunque, una valutazione standardizzata. Tuttavia, anche a volere accentuare la concretezza della prognosi, legandola alle peculiarità del caso, la previsione sulla durata del giudizio non pare comunque possibile, soprattutto nella fase investigativa.

La difesa, innanzitutto, potrebbe optare, già nel corso delle indagini preliminari, per una forma di definizione alternativa<sup>22</sup> e determinarsi per il patteggiamento (art. 447 c.p.p.) o per la sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-ter c.p.p.), così abbreviando significativamente i tempi del processo.

Anche escludendo questa eventualità, non è dato sapere se le parti opteranno (e in che misura) per l'acquisizione concordata degli atti di indagine, in sede di formazione del fascicolo per il dibattimento (art. 431, comma 2, c.p.p.) o *in limine* al giudizio (art. 493, comma 3, c.p.p.), riducendo, in questo modo, la durata dell'istruttoria.

<sup>19</sup> S. DE FLAMMINEIS, *La valutazione dei fatti ai fini dell'archiviazione ovvero dell'esercizio dell'azione penale: poteri e responsabilità del Pubblico Ministero*, in *Sist. pen.*, 23 maggio 2023, p. 16. Nello stesso senso, pur con riguardo all'udienza preliminare, v. G. AMATO, *Valutazioni di “merito” sull'accusa alla prova dell'udienza preliminare*, in *Guida dir.*, 2022, n. 41, p. 67; C. FANUELE, *La nuova regola “per il non luogo a procedere”*, cit., p. 396, secondo cui va tenuto conto della realtà dello «specifico ufficio giudiziario».

<sup>20</sup> Procura distrettuale della Repubblica di Bologna, *Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa [cd. Riforma Cartabia]. Novità sostanziali e processuali: particolare, nuova regola di giudizio per l'archiviazione e nuova disciplina dei termini di durata delle indagini e di definizione dei fascicoli*, in *Sist. pen.*, 27 ottobre 2022, p. 4, secondo cui la valutazione sulla “prescrizione prossima” andrebbe parametrata ai «tempi che, nello specifico ufficio giudiziario, caratterizzano l'esercizio dell'azione penale, la fissazione della data di udienza, la calendarizzazione della stessa».

<sup>21</sup> A favore di una valutazione “in concreto”, v. F. DAMOSSO, *Quale spazio per la seria probabilità di prescrizione nella formulazione della «ragionevole previsione di condanna»?*, cit., §3.3.

<sup>22</sup> Fanno riferimento all'eventuale opzione dell'imputato per i procedimenti speciali J. DELLA TORRE, *La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria*, cit., p. 53; G. LEO, *La regola di giudizio dell'archiviazione e la riapertura delle indagini*, cit., p. 93.

Non è possibile preconizzare l'ampiezza dell'eventuale *case* della difesa, che prende forma solo con il deposito della lista testimoniale, sette giorni prima dell'udienza dibattimentale (art. 468 c.p.p.).

Nemmeno si può preventivare l'eventuale costituzione della parte civile, consentita solo dopo il promovimento dell'azione penale, come anche delle altre parti eventuali del procedimento, pure titolari del diritto alla prova: anche in questo caso, è soltanto la lista testimoniale a rivelare l'entità dell'attività istruttoria richiesta.

Non si può prevedere, infine, a quale magistrato sarà assegnato il fascicolo e, quindi, sempre che ciò sia possibile, valutare i tempi di trattazione del caso anche in relazione al carico specifico o alle personali capacità di più o meno celere definizione dei procedimenti.

### 3.2. L'individuazione della "condanna" rilevante.

A quanto evidenziato si aggiunge un elemento di ulteriore complicazione, trascurato dal dibattito sulla "ragionevole previsione di condanna" e tuttavia centrale nella prospettiva in esame. Occorre chiarire, infatti, quale sia la "condanna" a cui fa riferimento il legislatore e, in particolare, se si tratti dell'accertamento di responsabilità contenuto nella sentenza di primo grado o di quello divenuto irrevocabile all'esito dell'eventuale svolgimento delle fasi delle impugnazioni<sup>23</sup>.

In altri sistemi, in cui pure la scelta dell'accusa in ordine al promovimento dell'azione penale è ispirata alle *chance* di successo dibattimentale, al profilo in questione è attribuito rilievo espresso.

Negli Stati Uniti, per esempio, il *Justice Manual*, che orienta l'operato del *prosecutor* federale, stabilisce che questi «*should commence or recommend federal prosecution if he/she believes [...] that the admissible evidence will probably be sufficient to obtain and sustain a conviction*». Le linee guida, poi, aggiungono che la parte pubblica può procedere solo quando ritenga che «*the conviction will be upheld on appeal*»<sup>24</sup>.

Al *prosecutor*, quindi, non è sufficiente preconizzare l'accertamento della responsabilità all'esito del *trial*, dovendo apprezzare anche la probabilità di tenuta della condanna nelle fasi delle impugnazioni.

La soluzione elaborata oltreoceano sembra del tutto condivisibile: se lo *standard* fondato sulla "ragionevole previsione di condanna" è volto a impedire il transito al dibattimento di procedimenti destinati a concludersi con la sentenza di proscioglimento, poco conta che questa venga pronunciata nel giudizio di primo grado o successivamente: della parola «condanna», quindi, pare doversi dare una lettura estensiva.

---

<sup>23</sup> Pur senza affrontare espressamente la questione, sostiene che «il nuovo *standard* di prova imponga di verificare in modo analitico se il materiale acquisito abbia una rilevanza tale da rendere probabile la condanna all'esito del *giudizio di merito*» G. TABASCO, *L'udienza predibattimentale fra richiami ad esperienze straniere e perplessità sulla sua reale capacità deflattiva*, in *Arch. pen.*, 2025, n. 3, p. 10.

<sup>24</sup> *Justice Manual*, Title 9: Criminal, §27.220: *Grounds for commencing or declining*, in *justice.gov*.

Si potrebbe obiettare, invero, che, in Italia, sia da preferire una soluzione diversa in virtù della facoltà, riconosciuta al danneggiato, di costituirsi parte civile.

In effetti, a chi esercita l'azione di danno nel processo penale è sufficiente ottenere una pronuncia di condanna in primo grado. Per i reati commessi prima del 1° gennaio 2020, quando la prescrizione matura nel corso del giudizio di seconde cure o di legittimità, il giudice dell'impugnazione è tenuto a decidere ai soli effetti delle disposizioni e dei capi che concernono gli interessi civili (art. 578, comma 1, c.p.p.). Per i reati commessi successivamente, invece, rilevata l'improcedibilità dell'azione penale, la Corte d'appello o la Corte di cassazione, rinviando la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado (art. 578, comma 1-bis, c.p.p.).

In ogni caso, la parte civile è tutelata dai rischi derivanti dal sopraggiungere della prescrizione in un momento successivo all'accertamento di colpevolezza compiuto in prime cure. Il profilo in questione ha avuto un'eco anche nelle già citate linee guida di un ufficio di Procura, che prescrivono di valorizzare la circostanza che la prescrizione sia così vicina da non consentire nemmeno la soddisfazione degli interessi della costituenda parte civile<sup>25</sup>.

Le esigenze di tutela del danneggiato, peraltro, non sembrano sufficienti a limitare la prognosi all'esito del giudizio di primo grado: sarebbe difficile da accettare che, sull'interpretazione del criterio della "ragionevole previsione di condanna" e, quindi, sulle sorti del procedimento penale, influiscano gli interessi, del tutto ipotetici, di un soggetto che, nella fase investigativa, è persino impossibilitato a esercitare l'azione civile.

È alla condanna irrevocabile, quindi, che si deve guardare. Se ciò è vero, però, la previsione sulla durata del processo si complica ulteriormente.

Occorrerebbe calcolare, infatti, la probabilità che l'imputato impugni la sentenza di condanna, la presumibile durata del giudizio di appello, la probabilità che, all'esito del giudizio di seconde cure, venga confermata la sentenza di primo grado, la probabilità che l'imputato impugni anche la sentenza di appello, la presumibile durata del giudizio di legittimità e, infine, la probabilità che la Suprema Corte rigetti il ricorso.

Sarebbe necessario, poi, parametrare il tutto, per i reati commessi prima del 1° gennaio 2020, al termine di prescrizione e, per gli illeciti commessi successivamente, ai termini di improcedibilità dell'azione penale, per i quali vi sarebbe, inoltre, la difficoltà di prevedere eventuali proroghe ai sensi dell'art. 344-bis, comma 4, c.p.p.

Ciò, tuttavia, avrebbe delle conseguenze paradossali (ed evidentemente inaccettabili) in quelle sedi giudiziarie in cui la durata dell'appello ancora supera quella

---

<sup>25</sup> V. Procura distrettuale della Repubblica di Bologna, *Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., p. 4, secondo cui va richiesta l'archiviazione nelle ipotesi in cui «per il decorso del tempo, è pronosticabile comunque la prescrivibilità del fatto, quantomeno in primo grado, laddove cioè non vi sia temporalmente lo spazio, neppure ai fini della soddisfazione degli interessi della costituenda parte civile, per ottenere la condanna». Sul punto, in senso analogo, v. anche G. AMATO, *Valutazioni di "merito" sull'accusa alla prova dell'udienza preliminare*, cit., p. 67; S. BECCAGLIA, *La deflazione dell'udienza preliminare riformata: primi riscontri applicativi*, in *Arch. pen.*, 2023, n. 3, p. 22-23.

stabilita a pena di improcedibilità<sup>26</sup>: in questi casi, la condanna dell'imputato non sarebbe mai pronosticabile e l'azione penale non potrebbe mai essere esercitata.

### 3.3. La "prossimità" della prescrizione.

Le incertezze aumentano se ci si interroga su quali prescrizioni possano definirsi "prossime". Non è chiaro, infatti, quale sia il *quantum* di probabilità di estinzione del reato idoneo a legittimare l'arresto del caso, potendosi astrattamente esigere la certezza che la prescrizione intervenga prima della condanna o una probabilità, anche minima, che decorra il relativo termine<sup>27</sup>.

Anche su questo profilo si sono stratificate le soluzioni più varie. Alcuni propongono di considerare le cause estintive solo quando queste siano di sicuro perfezionamento<sup>28</sup> o destinate a verificarsi «con tutta probabilità»<sup>29</sup>. Altri, invece, richiamano le nozioni di verosimiglianza<sup>30</sup>, di «probabilità logica»<sup>31</sup> o, semplicemente, di probabilità<sup>32</sup>.

Invero, la questione sembra da affrontare alla luce della formula della "ragionevole previsione di condanna".

<sup>26</sup> Sul punto, destano preoccupazione i dati riportati in *Procedimenti penali definiti nelle Corti di appello per classi di durata e durata media in giorni – anno 2024*, in [www.reportistica.dgstat.giustizia.it](http://www.reportistica.dgstat.giustizia.it). Scaduto il regime transitorio previsto dall'art. 1, comma 5, l. 27 settembre 2021, n. 134, per gli appelli proposti dopo il 31 dicembre 2024, la durata del giudizio di seconde cure deve rimanere, a pena di improcedibilità dell'azione penale, al di sotto dei due anni (730 giorni). Stando ai dati pubblicati dal Ministero della giustizia, nel 2024, la durata media del giudizio d'appello superava i 730 giorni in ben dodici distretti di Corte d'appello su ventisei e, in particolare, in quelli di Bari (746 giorni), Bologna (784 giorni), Catania (959 giorni), Catanzaro (881 giorni), Firenze (1.001 giorni), Genova (798 giorni), Lecce (829 giorni), Napoli (1.122 giorni), Potenza (910 giorni), Reggio Calabria (1.084 giorni), Roma (1.200 giorni), Venezia (940 giorni).

<sup>27</sup> Sul punto, v. anche J. DELLA TORRE, *La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria*, cit., p. 53, secondo cui «è difficile – se non impossibile – stabilire a monte, in modo oggettivo, quanto possa dirsi seria la prospettiva estintiva».

<sup>28</sup> F. TONDIN, *La nuova regola di giudizio della ragionevole previsione di condanna*, in *Cass. pen.*, 2023, p. 411, che considera possibile non procedere quando il dibattimento sarebbe «certamente inutilmente celebrato».

<sup>29</sup> Pur con riguardo all'udienza preliminare, v. C. FANUELE, *La nuova regola "per il non luogo a procedere"*, cit., p. 396-397. Nello stesso senso, v. EAD., *I nuovi criteri per la decisione di non luogo a procedere*, cit., p. 964, che fa riferimento all'illogicità dell'apertura di un dibattimento comunque destinato, «secondo ogni probabilità», a concludersi con una declaratoria di estinzione del reato.

<sup>30</sup> Pur con riguardo alla prognosi svolta in udienza preliminare, v. Trib. Patti, Sez. g.i.p.-g.u.p., 27 gennaio 2023, cit., che richiama l'eventualità in cui «il termine che residua [...] è verosimilmente inferiore alla durata media del giudizio di primo grado».

<sup>31</sup> C. MANDUCCHI, *Udienza filtro e archiviazione*, cit., p. 13.

<sup>32</sup> S. DE FLAMMINEIS, *La valutazione dei fatti ai fini dell'archiviazione ovvero dell'esercizio dell'azione penale*, cit., p. 16, che si riferisce ai casi in cui sia «prevedibile e probabile la maturazione dei tempi di prescrizione»; S. INCORVAIA, *Né abnorme né contra legem il provvedimento archiviativo per "ragionevole previsione di prescrizione"*. *Una recente pronuncia della Suprema Corte*, in *Dir. difesa*, 17 settembre 2025, p. 6, che discorre di «probabile maturazione della prescrizione».

Vi è chi ritiene che, nel vigore di questo criterio, la prosecuzione del caso sia consentita solo quando si possa prefigurare, con certezza, la condanna dell'imputato<sup>33</sup>. Accogliendo questa prospettiva, anche un'esile prospettiva di estinzione del reato sarebbe sufficiente a giustificare l'arresto del procedimento nella fase preliminare. Tenuto conto che i fattori capaci di incidere sulla durata del processo, sopra passati in rassegna (v., *supra*, §3.1 e §3.2), risultano pressoché imponderabili, è palese il rischio che si finisca per dare rilievo a prescrizioni lontane dall'essere "prossime".

Il pericolo in questione risulta solo di poco ridimensionato se si reputa, come pure pare preferibile almeno in via di prima approssimazione, che lo *standard* della "ragionevole previsione di condanna" richiami quello del "più probabile che non"<sup>34</sup>. In questa prospettiva, basterebbe che la probabilità di estinzione del reato risulti superiore al 50% perché non sia "ragionevole" prevedere l'accertamento della responsabilità e, quindi, debba essere disposto l'arresto del caso.

Del resto, l'eventualità che vengano in considerazione prescrizioni tutt'altro che "prossime" emerge avendo riguardo a un caso deciso dalla giurisprudenza di merito, in cui il pubblico ministero, sulla base del "ragionevole" verificarsi della causa estintiva, aveva avanzato la richiesta di archiviazione quasi tre anni prima del termine di prescrizione del reato. Per quanto il giudice per le indagini preliminari abbia disposto l'imputazione coatta<sup>35</sup>, la vicenda è davvero emblematica dell'ingovernabilità della prognosi sulla durata del processo.

#### 3.4. La violazione dei principi sovraordinati.

La circostanza che l'alea della previsione sulla durata del giudizio sia incontenibile rileva anche sul piano dei principi costituzionali e, in particolare, dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Potrebbe apparire inattuale richiamare le letture più rigorose dell'art. 112 Cost., fatte proprie dalla giurisprudenza costituzionale all'inizio anni Novanta, in un quadro

---

<sup>33</sup> A. CABIALE-S. QUATTROCOLO, *Un filtro più potente precede un bivio più netto*, cit., §2.3; F. M. IACOVELLO, *La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, Milano, 2023, II ed., p. 790; C. MANDUCCHI, *Udienza filtro e archiviazione*, cit., p. 4.

<sup>34</sup> C. FANUELE, *I nuovi criteri per la decisione di non luogo a procedere*, cit., p. 963-964. Nello stesso senso, v. C. NAIMOLI, *Considerazioni sulla "ragionevole previsione di condanna" per l'archiviazione e per la sentenza di non luogo a procedere*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, p. 844; G. ROSSI, *Spunti critici sulla nuova regola di giudizio della "ragionevole previsione di condanna"*, in *Arch. pen.*, 2022, n. 3, p. 30. Sul punto, v. anche C. INTRIERI-L. VIOLA, *Ragionevole previsione di condanna e giustizia predittiva: una modesta proposta per la riforma dell'art.425 c.p.p.*, in *www.giustiziainsieme.it*, 1° febbraio 2022, §8. In giurisprudenza, v. Trib. Rovigo, 16 maggio 2024, n. 357, R., in *Onelegale*, a detta del quale «l'esito dell'udienza predibattimentale è una pronuncia di non luogo a procedere o il giudizio, giammai una sentenza di condanna, sicché non è richiesto che il sindacato giurisdizionale eventualmente "interinale" del giudice predibattimentale assuma il crisma della certezza processuale, essendo sufficiente quello del "più probabile che non" compendiato nella formula che fa riferimento alla "ragionevole previsione di condanna"».

<sup>35</sup> Trib. Siena, Sez. g.i.p., 21 novembre 2023, cit., p. 1065 ss. Nel caso in esame, la richiesta di archiviazione era stata depositata nell'ottobre 2023, per un reato destinato a estinguersi nel luglio 2026.

ispirato all'ormai superato *favor actionis*. Il Giudice delle Leggi aveva ritenuto che la disposizione costituzionale abilitasse il pubblico ministero all'inazione nei soli casi in cui il dibattimento fosse «oggettivamente superfluo», rigettando l'opposto principio di discrezionalità dell'azione penale, che consente all'organo d'accusa «di non agire anche in base a valutazioni estranee all'oggettiva infondatezza della *notitia criminis*»<sup>36</sup>, quali potrebbero essere, per esempio, quelle inerenti alla “prescrizione prossima”.

Per un verso, il parametro della “ragionevole previsione di condanna”, che sembra avere ricevuto una prima convalida da parte della stessa Consulta<sup>37</sup>, potrebbe, almeno in parte, mettere in discussione la perdurante validità di queste affermazioni: d'altra parte, vi è chi ha sostenuto la perfetta compatibilità di un apprezzamento sul prossimo verificarsi delle cause estintive con l'art. 112 Cost., riconducendo l'arresto dei casi destinati alla declaratoria di prescrizione alla nozione di “oggettiva superfluità” del processo<sup>38</sup>.

Per altro verso, tuttavia, è indubbio che l'incontrollabilità del vaglio sulla “prescrizione prossima”, in assenza di parametri oggettivi a cui ancorare la prognosi, finisca per attribuire al pubblico ministero e al giudice per le indagini preliminari una discrezionalità pressoché illimitata<sup>39</sup> e, così, per consentire archiviazioni sommarie, in contrasto con le esigenze collettive di accertamento dei reati. Il rischio concreto è che, soprattutto a fronte del carico che grava sulle Procure della Repubblica, trovi legittimazione la mera “inopportunità” di esercitare l'azione penale, travisata da “oggettiva superfluità del processo” latamente intesa.

In ogni caso, nemmeno la crescente funzionalizzazione dell'archiviazione a scopi deflattivi mette al riparo da tensioni con il principio di obbligatorietà dell'azione penale, pur ritenuto ormai suscettibile di razionalizzazioni e bilanciamenti<sup>40</sup>. Come ha ribadito,

<sup>36</sup> Corte cost., 15 febbraio 1991, n. 88.

<sup>37</sup> Corte cost., 11 marzo 2024, n. 41, secondo cui il canone introdotto dal legislatore «sottende la consapevolezza, da parte del legislatore, che il processo penale è una risorsa scarsa, che implica costi ingenti a carico di tutte le persone coinvolte, in termini materiali ed “esistenziali”, oltre che oneri economici importanti per l'intera collettività». Legge nella pronuncia della Corte un giudizio favorevole sul criterio introdotto dalla riforma Cartabia P. MAGGIO, *La “ragionevole probabilità di condanna”: un parametro al servizio dell'in dubio sine iudicio e del contenimento dei danni da attività processuale*, in *Proc. pen. giust.*, 2025, p. 431.

<sup>38</sup> F. DAMOSSO, *Quale spazio per la seria probabilità di prescrizione nella formulazione della «ragionevole previsione di condanna»?*, cit., §3.2; S. INCORVAIA, *Né abnorme né contra legem il provvedimento archiviativo per “ragionevole previsione di prescrizione”*, cit., p. 5.

<sup>39</sup> Nel senso che l'art. 112 Cost., come interpretato da Corte cost., 15 febbraio 1991, n. 88, escluda che l'organo d'accusa possa determinarsi anche in base a valutazioni diverse dall'oggettiva infondatezza della notizia di reato, v. Trib. Siena, Sez. g.i.p., 21 novembre 2023, cit., p. 1065 ss. Nel senso che la “prescrizione prossima”, in sede archiviativa, possa finire per violare l'art. 112 Cost., v. A. CAPRIO, *Incidenza del termine di prescrizione sul giudizio concernente la ragionevole previsione di condanna e archiviazione*, cit., p. 1075; J. DELLA TORRE, *La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria*, cit., p. 53. Peraltro, già prima della riforma Cartabia, in relazione al Protocollo sottoscritto presso la sede giudiziaria di Verona, sopra richiamato, il Consiglio Superiore della Magistratura, pur senza ulteriori approfondimenti, aveva rilevato che la soluzione processuale proposta, oltre che sprovvista di un «adeguato supporto normativo di rango primario», risultasse «non del tutto in linea con il principio di obbligatorietà dell'azione penale» (v., *supra*, §1, nota 2).

<sup>40</sup> Sul punto, v. A. CAPRIO, *Incidenza del termine di prescrizione sul giudizio concernente la ragionevole previsione di condanna e archiviazione*, cit., p. 1071; F. DI VIZIO, *L'imputazione: la madre di tutte le garanzie*, in *DisCrimen*, 18

anche più di recente, la Corte costituzionale, l'art. 112 Cost. non tollera limitazioni capaci di pregiudicare l'indipendenza del pubblico ministero nello svolgimento della propria funzione o l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale<sup>41</sup>.

Ed è proprio sul versante della parità di trattamento che la tesi favorevole ad attribuire rilievo alla "prescrizione prossima" mostra più il fianco: a fronte dell'evanescenza dei parametri alla stregua dei quali stimare la durata del processo e la probabilità del verificarsi della causa estintiva, situazioni analoghe finirebbero inevitabilmente per essere oggetto di valutazioni divergenti<sup>42</sup>.

### 3.5. Il rapporto con i criteri di priorità.

Parte della dottrina, anche alla luce delle criticità della "prescrizione prossima", ha proposto di affrontare il problema dei procedimenti per reati "a rischio estinzione" nell'ambito dei criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato<sup>43</sup>.

Si è auspicato che, nel dare attuazione all'art. 1, comma 6, d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, come modificato dalla l. 17 giugno 2022, n. 71, dettando i «criteri generali» sulla base dei quali dovranno essere definiti «criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza», il Parlamento introduca una regola volta a postergare i procedimenti relativi a reati ragionevolmente destinati a prescriversi<sup>44</sup>.

---

settembre 2023, p. 7; P. MAGGIO, *La "ragionevole probabilità di condanna"*, cit., p. 431; M. GIALUZ-J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, Torino, 2022, p. 310.

<sup>41</sup> Corte cost., 24 aprile 2009, n. 121.

<sup>42</sup> In questo senso, v. anche J. DELLA TORRE, *La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria*, cit., p. 53.

<sup>43</sup> Già nel vigore del precedente parametro fondato sulla "sostenibilità dell'accusa in giudizio", si erano orientati in questo senso alcuni uffici requirenti. Per esempio, nei criteri di priorità elaborati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino nel 2022, si legge che non rientrano tra i procedimenti prioritari quelli «relativi a reati per i quali la prescrizione maturi entro un termine che renda altamente improbabile la possibilità di pervenire ad una pronuncia di condanna definitiva entro il termine di anni due e mesi cinque»: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, *Progetto organizzativo*, in *procuratorino.giustizia.it*, p. 50. Nello stesso senso, in precedenza, v. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, *Direttive in tema di priorità nella trattazione dei procedimenti iscritti per reati che ne consentono la trattazione con citazione diretta ex art. 550 c.p.p.*, Prot. n. 984/2017/SP del 7 marzo 2017, in *www.ordineaavocatorino.it*, p. 10 ss. Sulle precedenti indicazioni della Procura piemontese, v. M. DEGANELLO, *Notizie di reato ed ingestibilità dei flussi: le scelte organizzative della procura torinese*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 1592 ss.

<sup>44</sup> R. APRATI, *Le nuove indagini preliminari fra obiettivi deflattivi ed esigenze di legalità*, cit., p. 31; F. DAMOSSO, *Quale spazio per la seria probabilità di prescrizione nella formulazione della «ragionevole previsione di condanna?»*, cit., §4.1; J. DELLA TORRE, *La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria*, cit., p. 54-55; ID., *I criteri di priorità nella trattazione della notizia di reato*, in AA.VV., *Nuove dinamiche del procedimento penale*, cit., p. 47-48. Sul punto, peraltro, va segnalata l'opinione di F. CAPRIOLI, *I criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato, tra "delega Cartabia" e legge di riforma dell'ordinamento giudiziario*, cit., p. 1446, secondo cui, nelle ipotesi in cui la *notitia criminis* pervenga in tempi «che facciano già ritenere certa o altamente probabile l'estinzione del reato per prescrizione», il procedimento potrebbe essere ritenuto non prioritario già sulla base della normativa vigente, trattandosi di soluzione conforme alle «istanze efficientistiche sottese al nuovo art. 408 c.p.p.».

Così, alcuni hanno escluso che, per queste *notitiae criminis*, pur se ritenute fondate, il pubblico ministero debba esercitare l'azione penale, in attesa di richiedere l'archiviazione una volta maturato il termine di prescrizione<sup>45</sup>.

Altri, invece, hanno ipotizzato che possa essere avanzata la richiesta di inazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p., sul presupposto che, su questi procedimenti, in quanto postergati, non si sia indagato e non si siano raccolti elementi necessari a formulare una "ragionevole previsione di condanna"<sup>46</sup>.

I criteri di priorità, tuttavia, non sembrano la sede idonea a risolvere il problema in esame.

In un ordinamento retto dal canone dell'obbligatorietà dell'azione penale, non sembra auspicabile l'introduzione di un criterio che, con riguardo ai procedimenti "a rischio prescrizione", legittimi la "cestinazione" delle notizie di reato, pur apparentemente fondate, anziché sollecitarne, almeno in linea di principio, la trattazione accelerata.

Le criticità, poi, sembrano amplificarsi se si ha riguardo agli effetti di una simile indicazione.

Ritenendo che il pubblico ministero possa collocare il fascicolo in quiescenza fino allo spirare del termine di prescrizione, la gestione della "prescrizione prossima" finirebbe per essere tutta interna alle Procure della Repubblica. Resterebbe, poi, la difficoltà, insormontabile soprattutto nella fase investigativa, di quantificare la durata del processo e, così, la probabilità del verificarsi della causa estintiva<sup>47</sup> (v., *supra*, §3.1, §3.2 e §3.3). Il pericolo di un *vulnus* al principio di obbligatorietà dell'azione penale e a quello di uguaglianza si aggraverebbe proprio perché simili determinazioni rimarrebbero al riparo da qualsivoglia vaglio giurisdizionale. Peraltro, il fatto che ciò notoriamente accada già oggi, nella realtà quotidiana degli uffici requirenti, non autorizza la canonizzazione legislativa di una prassi non avallabile.

Non pare sostenibile nemmeno la diversa prospettazione secondo cui il pubblico ministero potrebbe avanzare la richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p., non avendo indagato sulla notizia di reato, in quanto postergata. Non è chiaro come una simile richiesta potrebbe essere accolta dal giudice per le indagini preliminari, la cui funzione fondamentale, in sede di controllo sull'inazione, è la verifica sul rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale, anche nel suo corollario del dovere di completezza delle indagini, presidiato dalla prerogativa di ordinare alla parte pubblica il compimento di ulteriori investigazioni (art. 409, comma 4, c.p.p.).

---

<sup>45</sup> In questo senso, v. J. DELLA TORRE, *La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria*, cit., p. 54-55; F. DAMOSSO, *Quale spazio per la seria probabilità di prescrizione nella formulazione della «ragionevole previsione di condanna»?*, cit., §4.1.

<sup>46</sup> R. APRATI, *Le nuove indagini preliminari fra obiettivi deflattivi ed esigenze di legalità*, cit., p. 31.

<sup>47</sup> Sul punto, va segnalata l'opinione di J. DELLA TORRE, *La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria*, cit., p. 54-55, secondo cui sarebbe opportuna la specificazione legislativa «[del]le condizioni alle quali il pericolo di estinzione del reato sia così intenso da consentire la postergazione della trattazione della notizia di reato». Peraltro, nemmeno il legislatore sarebbe in grado di enucleare criteri idonei, in concreto, a determinare in modo obiettivo il rischio di prescrizione (v., *supra*, §3.1).

#### 4. Il controllo sulla “domanda di giudizio”: analogie e differenze con l’archiviazione.

Se, in sede di archiviazione, non sembra potersi riconoscere spazio alla “prescrizione prossima”, occorre comprendere se si debba pervenire allo stesso esito con riguardo alla verifica dell’accusa compiuta nell’udienza preliminare e in quella predibattimentale.

Va rilevato come non si ponga, in queste ipotesi, la dicotomia tra l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato di cui all’art. 408, comma 1, c.p.p. e gli altri casi di archiviazione di cui all’art. 411, comma 1, c.p.p.: sia l’art. 425, comma 3, c.p.p., sia l’art. 544-ter, comma 1, c.p.p. regolano, nel loro complesso, l’intero novero delle ipotesi in cui, per ragioni di fatto o di diritto, può essere pronunciata la sentenza di non luogo a procedere. L’allargamento dei confini della prognosi, quindi, non sembra comportare forzature testuali o sistematiche analoghe a quelle che si prospetterebbero nel procedimento di archiviazione<sup>48</sup>.

Va ridimensionata, anche se solo in parte, pure la considerazione dell’ingovernabilità della prognosi.

Vengono meno, infatti, le incertezze relative all’eventuale opzione per forme di definizione alternativa, da esercitarsi prima della decisione del giudice sull’approdo al dibattimento (artt. 438, comma 2, 446, comma 1, 464-bis, comma 2, e 554-ter, comma 2, c.p.p.)<sup>49</sup>, come quelle sull’eventuale scelta del danneggiato, oggi chiamato a costituirsi parte civile, a pena di decadenza, in udienza preliminare o in udienza predibattimentale (art. 79 c.p.p.).

Così, vi è chi, pur contrario a riconoscere un ruolo alla “prescrizione prossima” in sede archiviativa, esclude che attribuirvi rilevanza in sede di controllo sull’azione finisca per assegnare al giudice una discrezionalità eccessiva, in contrasto con il principio di obbligatorietà dell’azione penale. In questa prospettiva, la violazione del canone in esame sarebbe esclusa anche perché, nell’udienza preliminare e in quella predibattimentale, l’azione risulta già esercitata<sup>50</sup>.

<sup>48</sup> J. DELLA TORRE, *La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria*, cit., p. 56.

<sup>49</sup> J. DELLA TORRE, *La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria*, cit., p. 56, secondo cui proprio la circostanza che i riti speciali siano da richiedere a pena di decadenza entro la decisione sul rinvio a giudizio consente di ritenere che il sindacato prognostico sul rischio di prescrizione assuma «confini molto meno indeterminati e “avventurosi” rispetto a quello svolto nella fase conclusiva delle indagini».

<sup>50</sup> J. DELLA TORRE, *La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria*, cit., p. 56-57. Tra i favorevoli ad attribuire rilievo alla “prescrizione prossima” nell’udienza preliminare o in quella predibattimentale, v. M. DANIELE, *L’udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali*, cit., p. 11; C. FANUELE, *La nuova regola “per il non luogo a procedere”*, cit., p. 396-397, secondo cui alla soluzione prospettata si potrebbe giungere anche attraverso l’estensione analogica, all’udienza preliminare, della regola di cui all’art. 273, comma 2, c.p.p., a norma del quale le misure cautelari non possono essere applicate se sussiste una causa di estinzione del reato: l’art. 425, comma 3, c.p.p. avrebbe attenuato la differenza tra lo *standard* probatorio necessario per il rinvio a giudizio e quello richiesto nel procedimento incidentale, così che, anche ai fini della decisione assunta in sede di controllo sull’azione, sarebbe applicabile il principio sotteso all’art. 273, comma 2, c.p.p., da riferirsi anche ai casi in cui il reato non sia ancora prescritto, ma sia destinato, con tutta probabilità, a estinguersi. Nello stesso senso, v. L. BIGAZZI, *La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per le*

Tuttavia, per quanto la nebbia, almeno in parte, si diradi, rimangono tutte le altre zone d'ombra segnalate in precedenza: non è dato sapere se le parti si determineranno per l'acquisizione concordata degli atti di indagine, quale sarà l'ampiezza dei *cases*, in particolare, dell'imputato e della parte civile, quale sarà la cadenza delle udienze dibattimentali (v., *supra*, §3.1) e quali saranno gli sviluppi del procedimento nelle fasi eventuali delle impugnazioni (v., *supra*, §3.2).

Resta, in questo modo, la difficoltà, pressoché insuperabile, di quantificare la probabilità del verificarsi della causa estintiva (v., *supra*, §3.3).

Riappare così lo spettro della violazione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale e di uguaglianza. Sul punto, le frizioni con l'art. 112 Cost. non paiono potersi escludere sulla base del fatto che, in questa fase del procedimento, l'azione penale risulta già esercitata: l'apertura della prognosi a valutazioni sul prossimo verificarsi delle cause estintive, facendo leva su elementi imponderabili, finirebbe per restituire, anche in sede di verifica dell'accusa, giudizi sommari e disomogenei (v., *supra*, §3.4).

#### 4.1. Uno spazio (contenuto) per la "prescrizione prossima".

Per quanto anche la decisione sul rinvio a giudizio sia refrattaria a considerare le prospettive di estinzione del reato, pare potersi ritagliare un ruolo, pur limitato, per la "prescrizione prossima".

Si deve muovere dal presupposto che, all'atto della decisione sul transito al giudizio, è nota, in quanto comunicata dall'ufficio competente, la data della prima udienza dibattimentale: nel caso in cui questa risulti posteriore al termine di estinzione del reato, non sembra vi siano ostacoli a consentire l'arresto del caso, pur a fronte di una prescrizione non ancora perfezionata.

In questa ipotesi, la valutazione del giudice sarebbe legata a un parametro obiettivo e tendenzialmente stabile, anche in ragione della scarsa frequenza con cui viene disposta, nella prassi, l'anticipazione della prima udienza dibattimentale ai sensi dell'art. 465 c.p.p. Non si prospettano, dunque, gli attriti, segnalati in precedenza, con il principio di obbligatorietà dell'azione penale e con quello di uguaglianza (v., *supra*, §3.4). Va chiarito, peraltro, se questa soluzione possa reggere a fronte del diritto dell'imputato di rinunciare alla prescrizione. Il problema, che non si pone per l'archiviazione, tenuto conto che l'ordinamento assicura la facoltà di rinunciare alla causa estintiva solo dopo l'esercizio dell'azione penale (art. 157, comma 7, c.p.)<sup>51</sup>, va invece approfondito con riguardo all'udienza preliminare e a quella predibattimentale.

---

*misure cautelari personali*, in *Giur. it.*, 2025, p. 1641, nota 19.

<sup>51</sup> Ai sensi dell'art. 157, comma 7, c.p., «la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato». La modifica, apportata dalla l. 5 dicembre 2005, n. 251, ha recepito Corte cost., 31 maggio 1990, n. 275. Sul punto, si è recentemente espressa anche Corte cost., 11 marzo 2024, n. 41, su una questione sollevata dal Tribunale di Lecce, che chiedeva alla Consulta di estendere l'obbligo di avvisare la persona sottoposta alle indagini della richiesta di archiviazione anche nei casi in cui quest'ultima sia fondata sull'intervenuta prescrizione del reato, per garantire il diritto dell'indagato di rinunciarvi e, così, di ottenere una pronuncia sul merito. La questione è stata dichiarata infondata, sulla base della considerazione che «il diritto a

Va compreso come i principi che governano la rinuncia alla prescrizione possano adattarsi all'eventualità, del tutto singolare, in cui il processo si arresti per via non del verificarsi della causa estintiva, ma della ragionevole previsione del suo perfezionamento.

La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che la rinuncia alla prescrizione possa essere esercitata solo dopo che questa sia maturata<sup>52</sup> e nel ritenere che, quando il termine non sia ancora decorso, l'atto rimanga inefficace, producendo i suoi effetti solo al momento dell'effettiva estinzione del reato, sino al quale rimane revocabile<sup>53</sup>. Nel caso in cui, poi, la prescrizione sia la conseguenza di valutazioni giuridiche formalizzate soltanto con la sentenza, all'imputato è consentito rinunciarvi con dichiarazione allegata all'atto di appello<sup>54</sup>.

Nel caso della "prescrizione prossima", non essendo ancora maturata la causa estintiva, non si può ipotizzare una rinuncia efficace. Qualora, tuttavia, nel corso dell'udienza, emergesse l'eventualità dell'emissione della sentenza di non luogo a procedere per questa ragione, l'imputato ben potrebbe formalizzare una rinuncia, che, pur acquisendo piena efficacia solo alla scadenza del termine, si deve reputare ostativa alla pronuncia dell'esito liberatorio.

Laddove, però, non vi sia stata una rinuncia preventiva o, comunque, laddove il giudice abbia pronunciato la sentenza di non luogo a procedere "a sorpresa", l'imputato si deve considerare abilitato all'impugnazione e al contestuale deposito della rinuncia alla causa estintiva. In questa eventualità, la Corte d'appello sarebbe tenuta a disporre il rinvio a giudizio, ferma restando la revocabilità della rinuncia fino al decorso del termine.

---

rinunciare alla prescrizione [...] deve essere retamente inteso come diritto a difendersi "nel giudizio" contro un'accusa già formulata dal pubblico ministero, al fine di vedere riconosciuta nel merito l'infondatezza di tale accusa; ma non implica anche che si debba derivare dai principi costituzionali un generale diritto "al giudizio", ossia un diritto a che sia instaurato un processo nel quale l'interessato sia posto in condizioni di dimostrare l'infondatezza di qualsiasi *notitia criminis* che lo riguarda». Sul punto, v. S. INCORVAIA, *Né abnorme né contra legem il provvedimento archiviativo per "ragionevole previsione di prescrizione"*, cit., p. 8.

<sup>52</sup> Cass., Sez. VI, 14 gennaio 2025, n. 8246, Argenio, in *C.E.D. Cass.*, n. 287648; Cass., Sez. IV, 26 settembre 2017, n. 47272, Comat, in *C.E.D. Cass.*, n. 271292; Cass., Sez. VI, 4 novembre 2010, n. 42028, Regine, in *C.E.D. Cass.*, n. 248739.

<sup>53</sup> Cass., Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 3758, Mulieri, in *C.E.D. Cass.*, n. 282828.

<sup>54</sup> Cass., Sez. VI, 14 gennaio 2025, n. 8246, cit., con riguardo alla declaratoria di estinzione del reato pronunciata all'esito della riqualificazione giuridica del fatto, in un caso in cui all'imputato era nota l'eventualità di una ridefinizione del *nomen iuris*. Che la rinuncia possa essere veicolata attraverso l'impugnazione, quando questa rappresenti il primo momento utile alla manifestazione della relativa volontà, lo ha ribadito la Suprema Corte, pur anteriormente alla riforma dell'assenza, in un caso in cui l'imputato non era stato in grado, senza sua colpa, di avere notizia della pendenza del processo a suo carico: Cass., Sez. III, 17 gennaio 2012, n. 4946, Misale, in *C.E.D. Cass.*, n. 251985. Più in generale, v. anche Cass., Sez. IV, 8 gennaio 2021, n. 32899, Castaldo, in *C.E.D. Cass.*, n. 281997.

Editore

ASSOCIAZIONE  
**"PROGETTO GIUSTIZIA  
PENALE"**